

ATTI PARLAMENTARI

VIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXVIII
n. 1

RELAZIONE

**SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
PER IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI**

Programmi di rifornimento 1979-1980

(art. 5, legge 21 dicembre 1978, n. 861)

PRESENTATA DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(RUFFINI)

Annunciata alla Presidenza il 18 settembre 1979

PAGINA BIANCA

INDICE

1. — Premessa	<i>Pag.</i>	7
2. — Legislazione vigente	»	7
3. — Isole da rifornire	»	8
4. — Fabbisogni	»	9
5. — Capacità delle unità cisterna della marina militare	»	12
6. — Applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 861	»	13
7. — Programmazione dei rifornimenti idrici delle isole minori	»	14

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO 1. — Legislazione vigente	»	21
ALLEGATO 2. — Fabbisogni, capacità ricettive e di distribuzione, caratteristiche degli approdi, prospettive di auto- sufficienza	»	33
ALLEGATO 3. — Isole autosufficienti o non necessitanti di alimen- tazione idrica	»	40

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
PER IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI
Programmi di rifornimento 1979-1980

PAGINA BIANCA

1. — PREMESSA

La presente relazione viene presentata giusta quanto previsto dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, che così stabilisce:

« Per la prima attuazione della presente legge ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima, il Ministro della difesa, sentite le Regioni interessate, predispone una relazione sul funzionamento del servizio idrico delle isole minori, con particolare riferimento ai fabbisogni di ciascuna isola, alle capacità ricettive dei serbatoi per la raccolta dell'acqua in ciascun sorgitore, alla disponibilità e alla capacità delle proprie unità di rifornimento acqua. La relazione è presentata dal Ministro della difesa che provvede a trasmetterla alle Camere.

Entro lo stesso termine, sentite le Regioni interessate, il Ministro della difesa redige inoltre il primo programma di rifornimento annuale ».

2. — LEGISLAZIONE VIGENTE

a) Il rifornimento idrico delle isole minori è disciplinato dalle leggi:

9 maggio 1950, n. 307;

3 giugno 1959, n. 402;

19 maggio 1967, n. 378;

21 dicembre 1978, n. 861,

riportate in allegato 1.

b) La legge 9 maggio 1950, n. 307, stabilisce che:

l'approvvigionamento idrico delle popolazioni delle isole minori è a carico dello Stato;

la gestione è devoluta al Ministero della sanità;

la provvista ed il trasporto dell'acqua sono effettuati dal Ministero della difesa - Servizi per la marina militare.

c) Le leggi 3 giugno 1959, n. 402, e 19 maggio 1967, n. 378, nell'estendere il numero delle isole da rifornire, stabiliscono che, allorquando ricorrano particolari necessità, il Ministero della sanità, sentito il Ministero della difesa, demanda al Ministero della marina mercantile la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici o privati per l'attuazione di tutto o parte del servizio di provvista e trasporto acqua.

d) La recente legge 21 dicembre 1978, n. 861, stabilisce che:

la gestione del rifornimento idrico delle isole minori passa dal Ministero della sanità alle Regioni interessate;

il Ministero della difesa, sentite le Regioni interessate, pre-dispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico delle isole, armonizzando le esigenze con le disponibilità dei mezzi della marina militare;

le Regioni sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici o privati quando ricorrano particolari necessità;

in ogni caso le provviste d'acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle Regioni a statuto speciale sono effettuati dalla marina militare.

e) Sulla base della legislazione vigente, pertanto:

l'approvvigionamento idrico delle isole minori è a carico dello Stato;

la responsabilità della gestione è devoluta alle Regioni;

il servizio di provvista e trasporto dell'acqua è demandato al Ministero della difesa;

le Regioni sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici o privati quando ricorrono particolari necessità;

in ogni caso le provviste d'acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle Regioni a statuto speciale sono effettuati dalla marina militare.

3. — ISOLE DA RIFORNIRE

Le isole minori, il cui rifornimento idrico è a carico dello Stato, sono:

Provincia di La Spezia: Isola di Palmaria;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Provincia di Livorno:	Isole di Capraia, Pianosa, Gorgona, Isola d'Elba;
Provincia di Grosseto:	Isole del Giglio e Giannutri;
Provincia di Latina:	Isole di Ponza, Santo Stefano, Ventotene;
Provincia di Napoli:	Isole di Capri, Ischia, Procida;
Provincia di Foggia:	Isole di Caprara, San Domino, San Nicola;
Provincia di Cagliari:	Isola di San Pietro;
Provincia di Sassari:	Isole dell'Asinara, La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Tavolara, Molara (Olbia), Santa Maria, Spargi, Razzoli (La Maddalena);
Provincia di Agrigento:	Isole di Lampedusa e Linosa;
Provincia di Trapani:	Isole di Favignana, Levanzo, Pantelleria, Marettimo;
Provincia di Palermo:	Isola di Ustica;
Provincia di Messina:	Isole di Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano.

4. — FABBISOGNI

I fabbisogni di ciascuna isola, ivi comprese le capacità ricettive dei relativi serbatoi di accumulo, le attrezzature di ricezione e distribuzione, i progetti di potenziamento e/o di sviluppo verso l'autosufficienza, nonché le caratteristiche idrografiche locali più significative, sono riportate in allegato 2 alla presente relazione.

In allegato 3, per completezza di trattazione, è riportato l'elenco delle isole autosufficienti o che comunque non abbisognano di alimentazione idrica a mezzo di unità cisterna.

Le esigenze di rifornimento idrico a mezzo di unità cisterna risultano pertanto essere quelle elencate nel prospetto che segue. In merito si precisa che i valori dei fabbisogni sono stati acquisiti presso i comuni interessati ed inviati per la prevista verifica presso i rispettivi enti Regione; detti fabbisogni, come evidenziato nel prospetto, risultano in numerosi casi notevolmente maggiorati rispetto a quanto configurato dal Ministero della sanità per lo scorso anno idrico 1978-79.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ISOLA	MESE	Gennaio Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Capraia		2.100	2.100	2.600	3.600	4.600
Giglio		7.000	7.000	7.000	8.500	9.500
Giannutri		200	200	200	500	500
Ponza		10.000	10.000	10.000	14.000	17.000
Ventotene		1.500	1.500	1.500	1.500	5.000
S. Domino-S. Nicola		5.000	5.000	5.000	5.000	6.500
Asinara		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Lampedusa		(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Linosa		(1.250)	(1.250)	(1.250)	(1.250)	(1.250)
Favignana		5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
Levanzo		—	—	—	—	600
Pantelleria		5.000	5.000	5.000	5.000	15.000
Marettimo		—	—	—	1.000	1.000
Ustica		8.000	8.000	8.000	8.000	10.000
Comune di Lipari		28.000	35.000	35.000	50.000	50.000
Comune di S. M. Salina		2.000	2.000	2.000	2.000	3.500
Comune di Leni		2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
Comune di Malfa		2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
	Totale	79.300 x 2 (6.250) x 2	86.300 (6.250)	86.800 (6.250)	110.600 (6.250)	136.700 (6.250)

(a) Da erogare su richiesta.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre Dicembre	Totale — Note
8.100	8.100	4.600	2.600	2.100	44.700 esigenza più che tripla
16.000	19.000	14.000	8.500	7.000	117.500 maggiorazione 16%
2.000	3.000	1.300	200	200	8.700 maggiorazione 42%
22.000	30.000	16.000	12.000	10.000	171.000
5.000	5.000	5.000	1.500	1.500	32.000
6.500	6.500	6.500	5.000	5.000	66.000 maggiorazione 57%
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(a) (60.000)
(1.250)	(1.250)	(1.250)	(1.250)	(1.250)	(a) (15.000)
10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	77.000 maggiorazione 57%
600	600	600	—	—	2.400
15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	100.000 esigenza più che doppia
3.000	3.000	2.000	1.000	—	11.000 maggiorazione 10%
15.000	22.000	12.000	10.000	8.000	125.000 maggiorazione 42%
80.000	80.000	50.000	28.000	28.000	520.000 maggiorazione 35%
5.000	5.000	3.500	2.000	2.000	33.000
4.500	4.500	3.000	2.000	2.000	31.000
4.500	4.500	3.000	2.000	2.000	31.000
188.700 (6.250)	217.700 (6.250)	148.000 (6.250)	86.300 (6.250)	79.800 x 2 (6.250) x 2	1.388.300 (a) (75.000) maggiorazione 27%

5. — CAPACITÀ DELLE UNITÀ CISTERNA DELLA MARINA MILITARE

a) La linea delle cisterne della marina militare, impiegabili per il rifornimento idrico delle isole, consta di 8 unità.

Tali unità (tra parentesi la capacità di portata, l'anno di costruzione ed una valutazione globale sull'affidabilità) sono:

Nave <i>Mincio</i>	(350 tonnellate — 1929 — scarsa)
Nave <i>Adige</i>	(850 tonnellate — 1943 — scarsa)
Nave <i>Tanaro</i>	(850 tonnellate — 1943 — scarsa)
Nave <i>Ticino</i>	(850 tonnellate — 1945 — scarsa)
Nave <i>Brenta</i>	(1.250 tonnellate — 1969 — ottima)
Nave <i>Basento</i>	(1.250 tonnellate — 1970 — ottima)
Nave <i>Bradano</i>	(1.250 tonnellate — 1970 — ottima)
Nave <i>Piave</i>	(3.500 tonnellate — 1971 — ottima)

per una capacità di portata complessiva di 10.000 tonnellate.

b) Considerata l'indisponibilità media per manutenzioni e lavori periodici, avarie contingenti, ecc., la disponibilità effettiva della linea va valutata su una base continuativa di 5-6 unità, per una capacità globale di portata dell'ordine di 6.500 tonnellate circa.

Valutati inoltre i tempi tecnici per carica/discarica e trasferimenti (elevati, in particolare, per le unità della marina militare destinata a soddisfare le esigenze delle isole più lontane), è da prevedere una media di 6 discariche mensili per unità, il che comporta una capacità globale di erogazione di 39.000 tonnellate/mese (450.000 tonnellate/anno).

c) L'esigenza complessiva annua, quale risulta dal prospetto di cui al precedente paragrafo 4, ammonta per tutte le isole interessate a 1.500.000 tonnellate circa (1.150.000 tonnellate circa nel decorso anno idrico 1978-79).

Per soddisfare tale esigenza con mezzi esclusivamente della marina militare la potenzialità di tali mezzi dovrebbe essere almeno triplicata.

Da rilevare inoltre che, nell'ambito di una capacità globale annua di 450.000 tonnellate, la capacità mensile massima di rifornimento con mezzi della marina militare non supera le 40.000 tonnellate, laddove le esigenze idriche delle isole minori variano periodicamente nel tempo con punte che raggiungono le 225.000 ton-

nellate nella stagione estiva e valori molto più contenuti invece nella stagione invernale (86.000 tonnellate).

Allorché si sarà pervenuti alla compiuta valorizzazione del finanziamento aggiuntivo, previsto dall'articolo 1 della legge n. 861 del 1978, la linea delle cisterne della marina militare risulterà migliorata qualitativamente (immissione di due nuove unità per una portata complessiva di 2.500 tonnellate) ma quantitativamente essa rimarrà invariata in quanto occorrerà contestualmente procedere alla dismissione o quanto meno alla utilizzazione estremamente ridotta dalle unità di età particolarmente avanzata (*Mincio, Adige, Tanaro, Ticino* per complessive 2.900 tonnellate di portata).

d) In termini generali è possibile pertanto affermare che il problema del rifornimento delle isole minori con i soli mezzi militari può trovare soluzione solo qualora si addivenisse a triplicare la capacità della linea cisterniera della marina militare rispetto alle attuali dimensioni.

Unica alternativa a tale soluzione, fino a quando ad essa non si pervenga, è costituita dal ricorso all'armatoria privata, laddove e allorquando risulti necessario.

6. — APPLICAZIONE DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 861

a) All'entrata in vigore della legge n. 861 del 21 dicembre 1978, in virtù dell'articolo 4 di detta legge, le convenzioni in atto con l'armatoria privata rimanevano valide fino alla loro scadenza.

Rimanevano pertanto operanti le convenzioni a suo tempo stipulate con l'armatoria privata dal Ministero della marina mercantile, su mandato del Ministero della sanità, per:

la Regione Puglia (Isole S. Domino e S. Nicola per 42.000 tonnellate più quinto contrattuale per complessive 50.400 tonnellate) - Scadenza della convenzione: 31 maggio 1981;

la Regione Lazio (Isole di Ponza e Ventotene per 208.000 tonnellate più quinto contrattuale per complessive 249.000 tonnellate) - Scadenza della convenzione: 31 dicembre 1980.

Al 31 gennaio 1979, immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1978, n. 861, scadeva invece la convenzione con l'armatoria privata per il rifornimento idrico (481.000 tonnellate più quinto contrattuale per complessive 577.200 tonnellate) delle Eolie, a suo tempo stipulata dal Ministero della marina mercantile su mandato del Ministero della sanità.

b) Ne conseguiva che, all'entrata in vigore della citata legge n. 861, l'esigenza globale annua dei rifornimenti idrici da soddisfare con i mezzi della marina militare ammontava a 1.300.000 tonnellate circa: valore decisamente superiore alla potenzialità della linea cisterniera della marina militare.

c) Considerati i vari fattori di situazione, il problema avrebbe potuto trovare idonea soluzione solo con il rinnovo della convenzione con l'armatoria privata per il rifornimento idrico delle Eolie, onere decisamente prevalente; sulla possibilità di un rinnovo di tale convenzione esprimevano peraltro parere negativo, in base al disposto di legge, sia il Ministero della sanità sia il Ministero della marina mercantile.

Il Ministero della difesa non poteva d'altra parte provvedere in proprio alla stipula di convenzioni con l'armatoria privata, non avendone la veste. Analoga la posizione assunta dalla Regione Sicilia; in data 26 febbraio 1979 la Regione Siciliana presentava inoltre ricorso alla Corte costituzionale inteso a far dichiarare illegittimo l'articolo 3 della legge n. 861 che contempla il passaggio della gestione del servizio idrico dal Ministero della sanità alle Regioni interessate (incluse tra queste la Regione Siciliana). A parere della Regione Sicilia sarebbe stato infatti violato l'articolo 43 del proprio Statuto secondo il quale il trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione deve avvenire attraverso norme di attuazione concordate dalla speciale Commissione paritetica.

d) Si perveniva così ad una situazione di stallo, nonostante la necessità di addivenire ad una rapida soluzione del problema a fronte delle pressanti esigenze idriche delle isole, sempre più urgenti con il trascorrere dei mesi e con l'avvicinarsi del periodo estivo caratterizzato da maggiori fabbisogni.

Nel frattempo:

la marina militare provvedeva con i propri mezzi a far fronte alle necessità derivanti dalla applicazione della legge, assicurando il rifornimento idrico anche delle isole Eolie, pur con molta difficoltà ed in sofferenza per quanto possibile uniformemente distribuita tra tutte le isole;

la Presidenza del Consiglio, nella ricerca di una soluzione eventualmente anche transitoria, invitava la Regione Siciliana a stipulare apposita convenzione con l'armatoria privata per il rifornimento delle isole Eolie e sollecitava l'accreditamento dei fondi necessari alla Regione stessa, previ accordi diretti tra il Ministero del tesoro ed il Ministero della difesa.

7. — PROGRAMMAZIONE DEI RIFORNIMENTI IDRICI DELLE ISOLE MINORI

a) In relazione alla linea di azione individuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 maggio 1979 il Ministro del tesoro, in applicazione dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, disponeva con decreto n. 130264 l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo 1177 (di nuova istituzione) « Somme occorrenti per la provvista di acqua ed il rifor-

nimento idrico delle isole minori», della somma di lire 3.462.141.505 da detrarsi dal capitolo 2036 « Spesa per la provvista ecc. » dello stato di previsione del Ministero della sanità.

In data 23 maggio 1979 il Ministero della difesa autorizzava la corresponsione alla Regione Siciliana di una anticipazione di circa un miliardo per la stipula di apposita convenzione con l'armatoria privata per il rifornimento idrico delle Isole Eolie.

In data 1° luglio 1979 l'armatoria privata avviava il rifornimento delle Isole Eolie.

b) Considerato quanto sopra, la soluzione adottata per il rifornimento idrico delle isole minori nell'anno 1979 è stata:

prima del 1° luglio 1979:

tutte le isole, meno quelle delle Regioni Lazio e Puglia, sono state rifornite con mezzi della marina militare;

dopo il 1° luglio 1979:

il programma di rifornimento è quello riportato nel prospetto di pag. 16. In merito si precisa che tale programma è stato elaborato dallo stato maggiore della marina sulla base di quanto previsto per lo scorso anno dal Ministero della sanità, aumentando le erogazioni del 10 per cento circa in modo da soddisfare le maggiori richieste avanzate dai comuni, nei limiti delle capacità dei mezzi disponibili.

c) Considerati i vari fattori di situazione, la possibilità di pervenire ad una soluzione che non abbia carattere di precarietà è collegata al vincolo di cui all'articolo 4 della ripetuta legge n. 861, secondo il quale « in ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle Regioni a statuto speciale sono effettuati dalla marina militare ».

Tale vincolo rappresenta infatti un elemento di disturbo per la individuazione di soluzioni fattibili su base continuativa. Nella scelta della soluzione più idonea sarà inoltre necessario soddisfare il principio della omogeneità dei rifornimenti, per il quale ciascuna isola o gruppo di isole dovrà essere rifornito dall'armatoria privata o dalla marina militare, e comunque non in maniera promiscua; che tale condizione venga soddisfatta risulta indispensabile sia in sede di programmazione sia soprattutto in fase esecutiva e quindi in sede di controllo operativo della programmazione.

d) Il programma dei rifornimenti idrici per l'anno 1980 è stato elaborato dallo stato maggiore della marina, nello spirito delle considerazioni sopraesposte. Tale programma, che si fa riserva di sottoporre a verifica da parte delle Regioni interessate per la parte di competenza e del Ministero della sanità nella sua globalità, è riportato nel prospetto di pag. 17.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROGRAMMA RIFORNIMENTI ANNO 1979

(vedasi pag. 15)

ISOLA	MESE	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Capraia		4.500	4.500	3.000	1.500	(600)	(600)	13.500 + (1.200)
Giglio		13.500	14.000	12.000	7.000	6.500	6.500	59.500
Giannutri		1.000	2.500	1.000	(200)	(200)	(200)	4.500 + (600)
Asinara		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	14.100
Lampedusa		(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(30.000)
Linosa		(1.250)	(1.250)	(1.250)	(1.250)	(1.250)	(1.250)	(7.500)
Favignana		8.500	8.500	6.000	3.500	3.000	3.000	32.500
Levanzo		750	750	500	(250)	(250)	(250)	2.000 + (750)
Pantelleria		8.000	9.000	4.000	3.000	2.500	2.500	29.000
Marettimo		2.500	2.500	1.000	500	500	500	7.500
Ustica		15.500	18.000	11.000	5.500	5.500	5.500	60.500
	Totale	56.600 + (6.250)	62.100 + (6.250)	40.850 + (6.250)	23.350 + (6.700)	20.350 + (7.300)	19.850 + (7.300)	223.100 + (40.050)

N.B. - Quantitativo fra parentesi da erogare solo su richiesta.

Isole Eolie, Tremiti, Pontine rifornite da armatoria privata secondo i quantitativi seguenti:

(a) Isole Eolie

(b) Isole Tremiti: 7.500 tonnellate/mese da luglio a settembre; 1.500 tonnellate/mese per i restanti mesi. Inoltre maggiorazione del quinto contrattuale.

(c) Isole Pontine: 26.000 tonnellate/mese: luglio e agosto; 18.000 tonnellate: settembre; 10.000 tonnellate/mese per i restanti mesi. Inoltre maggiorazione del quinto contrattuale.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROGRAMMA RIFORNIMENTI ANNO 1980

(vedasi pag. 15)

ISOLA	MESE	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Da Novembre ad Aprile	Totale
Capraia		1.500	2.500	4.500	4.500	3.000	1.500	(600)	17.500 + (3.600)
Giglio		6.500	9.000	13.500	14.000	12.000	7.000	6.500	101.000
Giannutri		(200)	(500)	1.000	2.500	1.000	(200)	(200)	4.500 + (2.100)
Ponza		10.000	26.000	26.000	26.000	18.000	10.000	10.000	176.000 + 1/5 contrattuale
Ventotene		1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	1.500	1.500	32.000 + 1/5 contrattuale
S. Domino - S. Nicola		1.500	7.500	7.500	7.500	7.500	1.500	1.500	42.000 + 1/5 contrattuale
Asinara		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	28.200
Lampedusa		(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(60.000)
Linosa		(1.250)	(1.250)	(1.250)	(1.250)	(1.250)	(1.250)	(1.250)	(15.000)
Favignana		3.000	5.500	8.500	8.500	6.000	3.500	3.000	53.000
Levanzo		(250)	500	750	750	500	(250)	(250)	2.500 + (2.000)
Pantelleria		3.000	3.000	8.000	9.000	4.000	3.000	2.500	45.000
Marettimo		500	1.000	2.500	2.500	1.000	500	500	11.000
Ustica		5.500	9.000	15.500	18.000	11.000	5.500	5.500	97.000
Comune di Lipari		—	—	—	—	—	—	—	—
Comune di Salina		—	—	—	—	—	—	—	—
Comune di Leni		—	—	—	—	—	—	—	—
Comune di Malfa		—	—	—	—	—	—	—	—

N.B. — I quantitativi tra parentesi vengono forniti su richiesta.

PAGINA BIANCA

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO 1. - LEGISLAZIONE VIGENTE.

ALLEGATO 2. - FABBISOGNI, CAPACITÀ RICETTIVE E DI DISTRIBUZIONE, CARATTERISTICHE DEGLI APPRODI, PROSPETTIVE DI AUTOSUFFICIENZA.

ALLEGATO 3. - ISOLE AUTOSUFFICIENTI O NON NECESSITANTI DI ALIMENTAZIONE IDRICA.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1.

LEGISLAZIONE VIGENTE

N. 307

Legge 9 maggio 1950.

Rifornimento idrico delle isole minori.(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1950, n. 133).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

L'approvvigionamento idrico della popolazione delle Isole minori indicate nell'allegato A è a carico dello Stato.

La gestione relativa è devoluta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; la provvista ed il trasporto dell'acqua sono effettuati dal Ministero della difesa - Servizi per la marina militare.

Il Ministero dell'interno provvede al rimborso delle spese per il rifornimento idrico dei centri di raccolta amministrati dalla Direzione generale della pubblica sicurezza e, di concerto con quello del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi che i singoli comuni interessati devono versare annualmente per il godimento del servizio.

Al comune di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo annuo per il funzionamento dell'acquedotto locale.

ART. 2.

Per l'esercizio 1949-50 sono autorizzate le seguenti spese:

- 1) lire 90.000.000 per l'acquisto presso l'A.R.A.R. di tre navi cisterna;
- 2) lire 376.000.000 per la riparazione delle navi cisterna da adibire al servizio;
- 3) lire 377.000.000 per la gestione del servizio, ivi comprese lire 1.632.000 per contributo al comune di Linosa e Lampedusa.

ART. 3.

Le somme di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Servizi per la marina militare).

La somma di cui al n. 3) del precedente articolo graverà per lire 340.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) e per lire 37.000.000 sul bilancio del Ministero dell'interno.

ART. 4.

Il costo dell'acqua è rimborsato a parte sugli appositi fondi stanziati nei bilanci del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) e del Ministero dell'interno.

ART. 5.

Per le spese relative al funzionamento del servizio negli esercizi futuri, verrà provveduto mediante stanziamento negli stati di previsione del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) e del Ministero dell'interno.

ART. 6.

Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge per il corrente esercizio vengono destinate per il predetto importo complessivo di lire 843.000.000 corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci

di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 9 maggio 1950.

EINAUDI

DE GASPERI - SCALBA - PELLA - PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

ALLEGATO A

Isole minori il cui rifornimento idrico è a carico dello Stato.

Provincia di Latina:

Isole Pontine: Ventotene, Ponza e Santo Stefano.

Provincia di Foggia:

Isole Tremiti: Tremiti e San Domino.

Provincia di Napoli:

Isole Partenopee: Capri, Casamicciola, Forio d'Ischia, Serrara, Fontana e Procida.

Provincia di Sassari:

Isole Asinara.

Provincia di Messina:

Isole Eolie: Lipari e Santa Margherita Solina, Centro di raccolta di Lipari.

Provincia di Palermo:

Isola di Ustica e Centro di raccolta di Ustica.

N. 402

Legge 3 giugno 1959.

Rifornimento idrico dell'Isola del Giglio.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 25 giugno 1959).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1950, n. 307, relative al rifornimento idrico delle isole minori, sono estese anche all'Isola del Giglio facente parte della provincia di Grosseto.

ART. 2.

Alla copertura della spesa occorrente per l'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento previsto nel capitolo 300 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1959.

GRONCHI

SEGNİ - TAMBRONI - ANDREOTTI - GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

N. 378

Legge 19 maggio 1967.

Rifornimento idrico delle isole minori.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 14 giugno 1967).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

L'allegato A della legge 9 maggio 1950, n. 307, contenente l'elenco delle isole minori il cui rifornimento idrico è a carico dello Stato, quale risulta modificato dalla legge 3 giugno 1959, n. 402, è sostituito dalla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 2.

L'acqua potabile necessaria al rifornimento delle isole indicate nella tabella A sarà fornita dalla rete di approvvigionamento idrico dei comuni indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

In caso di emergenza il prefetto, su proposta del medico provinciale, disporrà che il prelevamento possa essere effettuato dalle reti idriche di altri comuni, ritenute idonee dal Ministero della difesa.

Nel provvedimento dovrà essere indicato il quantitativo di acqua potabile da prelevare in base alle richieste del Ministero della difesa, e la durata del prelevamento.

ART. 3.

Quando ricorrano particolari necessità, il Ministero della sanità, sentito il Ministero della difesa, demanda al Ministero della marina mercantile la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici o privati per l'attuazione di tutto o parte del servizio di provvista e trasporto dell'acqua.

ART. 4.

Le amministrazioni comunali interessate devono assicurare che ai punti di approdo delle navi-cisterna o di altri mezzi di trasporto dell'acqua siano predisposti il personale tecnico e le attrezzature necessarie per un rapido ed idoneo immagazzinamento nei pubblici serbatoi dell'acqua trasportata.

Alle predette amministrazioni è fatto obbligo di gestire a proprie spese le opere e le attrezzature predisposte ai punti di approdo e di curarne la manutenzione.

Nei comuni dove non esiste una rete idrica di distribuzione le amministrazioni comunali sono tenute a mantenere in efficienza per la distribuzione dell'acqua alla popolazione un adeguato numero di bocche erogatrici di acqua.

ART. 5.

Il Ministero della sanità può concedere contributi annui alle amministrazioni comunali delle isole indicate nella tabella A quando ricorrano condizioni deficitarie di bilancio e sia dimostrata l'impossibilità di ricavare integralmente dalla vendita dell'acqua distribuita agli utenti privati i mezzi finanziari per una regolare gestione e manutenzione delle opere ed attrezzature idriche esistenti.

All'uopo è autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del predetto dicastero a decorrere dall'anno finanziario 1967.

ART. 6.

Qualora i comuni delle isole indicate nella tabella A vengano adeguatamente riforniti di acqua potabile mediante impianti che utilizzino eventuali risorse idriche locali od impianti autonomi di altro genere, l'approvvigionamento idrico, a carico dello Stato, è effettuato soltanto in casi eccezionali di emergenza a richiesta del prefetto, su proposta del medico provinciale.

ART. 7.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni per l'acquisto o la costruzione di navi-cisterna.

La suddetta spesa, ripartita in ragione di 500 milioni per l'anno 1966 e 1000 milioni per ciascuno degli anni dal 1967 al 1971, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della difesa.

ART. 8.

Alla spesa occorrente per la provvista ed il trasporto di acqua si provvede con l'apposito stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 5 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967.

All'onere di cui al precedente articolo 7 si farà fronte, relativamente alla prima ed alla seconda quota, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1966 e 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1967

SARAGAT

MORO - MARIOTTI - TAVIANI - COLOMBO -
TREMELLONI - NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA A

ISOLE MINORI IL CUI RIFORNIMENTO IDRICO
È A CARICO DELLO STATO*Provincia di Agrigento:*

Isole di Lampedusa e Linosa.

Provincia di Cagliari:

Isola di San Pietro.

Provincia di Foggia:

Isole di Caprara, San Domino, San Nicola.

Provincia di Grosseto:

Isole del Giglio e Giannutri.

Provincia di Latina:

Isole di Ponza, Santo Stefano, Ventotene.

Provincia di Livorno:

Isole di Capraia, Pianosa, Gorgona, Isola d'Elba.

Provincia di Messina:

Isole di Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano.

Provincia di Napoli:

Isole di Capri, Ischia, Procida.

Provincia di Palermo:

Isola di Ustica.

Provincia di Sassari:

Isole dell'Asinara, La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Tavolara, Molara (Olbia), Santa Maria, Spargi, Razzoli (La Maddalena).

Provincia di La Spezia:

Isola di Palmaria.

Provincia di Trapani:

Isole di Favignana, Levanzo, Pantelleria, Marettimo.

TABELLA B

ELENCO DEI COMUNI TENUTI A FORNIRE L'ACQUA POTABILE

1. - *Dipartimento di Napoli:*

Comune di Napoli: per l'intero anno.

2. - *Dipartimento di Messina:*

Comune di Messina, comune di Milazzo: limitatamente ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo.

Comune di Palermo, comune di Vibo Valentia: per l'intero anno.

Comune di Napoli, comune di Catania, comune di Augusta: nei periodi di maggior richiesta d'acqua.

3. - *Dipartimento di Taranto:*

Comune di Manfredonia: per l'intero anno.

Comune di Barletta: nei periodi di maggior richiesta di acqua.

4. - *Dipartimento di La Spezia:*

Comune di La Spezia: per l'intero anno.

5. - *Dipartimento di Cagliari:*

Comune di Cagliari, comune di Porto Torres, comune di Olbia: per l'intero anno.

N. 861

Legge 21 dicembre 1978.

Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

Per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, è complessivamente aumentata, a partire dall'anno finanziario 1978 e fino all'anno finanziario 1981, di 7.635 milioni di lire, dei quali 700 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1978 e 2.750 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1979.

Le quote annuali di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 sono determinate dalla legge finanziaria di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

ART. 2.

La spesa di cui al precedente articolo è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

ART. 3.

La gestione del rifornimento idrico delle isole minori, demandata dalla legge 9 maggio 1950, n. 307, e dalla legge 19 maggio 1967, n. 378, al Ministero della sanità, in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, passa alle Regioni interessate, fermi restando

le attribuzioni ed i compiti di provvista e di rifornimento di acqua di competenza del Ministero della difesa.

ART. 4.

Il Ministro della difesa, sentite le Regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilità dei mezzi della marina militare. Copia del predetto piano è trasmessa alle Regioni e agli enti interessati.

Quando ricorrono particolari necessità le Regioni, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a due anni, con enti pubblici e privati come previsto dall'articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378. In ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle Regioni a statuto speciale sono effettuati dalla marina militare.

Copia delle convenzioni, entro 30 giorni dalla stipula, è trasmessa dalle Regioni ai Ministeri della difesa, della sanità e della marina mercantile.

Le convenzioni già stipulate a norma del predetto articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378, continuano ad avere validità fino alla loro scadenza.

ART. 5.

Per la prima attuazione della presente legge, ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima, il Ministro della difesa, sentite le Regioni interessate, predispone una relazione sul funzionamento del servizio idrico delle isole minori, con particolare riferimento ai fabbisogni di ciascuna isola, alle capacità ricettive dei serbatoi per la raccolta dell'acqua in ciascun sorgitore, alla disponibilità e alla capacità delle proprie unità di rifornimento acqua. La relazione è presentata dal Ministro della difesa che provvede a trasmetterla alle Camere.

Entro lo stesso termine, sentite le Regioni interessate, il Ministro della difesa redige inoltre il primo programma di rifornimento annuale.

ART. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni 1978 e 1979 si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti sul capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari 1978 e 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI - RUFFINI - MORLINO - PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ALLEGATO 2.

FABBISOGNI, CAPACITÀ RICETTIVE E DI DISTRIBUZIONE,
CARATTERISTICHE DEGLI APPRODI, PROSPETTIVE DI AUTO-
SUFFICIENZA

1. - PROVINCIA DI LIVORNO.

Isola Capraia: fabbisogno annuo 44.700 tonnellate.

Serbatoi di stoccaggio per 1.145 tonnellate. Rifornimento a mezzo cisterna marina militare, con unità in banchina all'esterno del porto che fornisce anche manichette, pompe e personale. Non si prevedono sviluppi a breve per l'autosufficienza parziale o totale.

2. - PROVINCIA DI GROSSETO.

a) Isola del Giglio: fabbisogno annuo 117.500 tonnellate.

Capacità di stivaggio complessiva 2.780 tonnellate. Rifornimenti a mezzo cisterne marina militare, con unità in banchina a Giglio porto. Vento fresco dal 1° e 2° quadrante rende difficoltoso e talora impossibile l'attracco. Nel periodo estivo l'elevato numero di natanti da diporto ingombra la banchina aumentando le difficoltà.

Il traffico dei traghetti, specie d'estate, costringe le unità della marina militare a lunghe attese fuori dal porto per indisponibilità banchina. Installato dal C.N.R., in via sperimentale, un dissalatore con potenzialità di 6.000 tonnellate al mese circa. Non si conosce come e quando sarà utilizzato.

b) Isola Giannutri: fabbisogno 8.700 tonnellate.

Serbatoio da 1.000 tonnellate. Rifornita dalla marina militare (mancano elementi sull'approdo).

3. - PROVINCIA DI LATINA.

a) Isola di Ponza: fabbisogno annuale 171.000 tonnellate.

Capacità di raccolta: 1 serbatoio da 1.800 tonnellate a quota 100 metri sul livello del mare; 1 serbatoio da 1.200 tonnellate a quota 70 metri sul livello del mare.

Punti di attracco al molo Fusco (fondale metri 3,5); non esiste disponibilità *in loco* di manichette. Risorse locali limitate all'area

settentrionale (acquedotto con portata media 0,5 litri al secondo). Rifornita a mezzo armatoria privata, Società VIR di Napoli (via S. Brigida 39) con convenzione che scade il 31 dicembre 1980.

Risulta che la Regione Lazio ha allo studio un acquedotto sottomarino da San Felice Circeo con una portata preventivata di 30 ÷ 50 litri/secondo.

b) Isola Ventotene: fabbisogno annuo 32.000 tonnellate.

Limitate le capacità di stoccaggio: 1 serbatoio da 300 tonnellate al porto e 1 serbatoio da 600 tonnellate in località Parata Grande. Punti di approdo al nuovo porto commerciale (fondale 3,5 metri) dove esiste un attacco per manichette.

Nessuna risorsa locale. Alimentata da armatoria privata (vedasi precedente punto 3. a).

4. - PROVINCIA DI FOGGIA.

Isole S. Domino e S. Nicola: fabbisogno annuo pari a 66.000 tonnellate.

Capacità stivaggio pari a 6.700 tonnellate per S. Domino e 1.500 tonnellate per S. Nicola.

Punti di approdo e rifornimento dotati di metri 60 di manichetta di 120 m/n, rispettivamente nella zona porto (S. Nicola) e zona Cala Mantino (S. Domino). Il rifornimento è assicurato dall'armatoria privata, Società Vecchiarelli di Anzio; la relativa concessione scadrà il 31 maggio 1981.

Nessuna risorsa propria; nessuna programmazione ai fini di una autonomia idrica totale o parziale.

5. - PROVINCIA DI SASSARI.

a) Isola Asinara: fabbisogno annuo 31.200 tonnellate.

Capacità di stoccaggio pari a 2.185 tonnellate molto frazionato (4 cisterne a Cala Reale, 3 a Cala Trabuccato, 5 a Cala D'Oliva). Nessuna risorsa locale. Nessuna prospettiva per l'autosufficienza idrica, anche parziale.

Il rifornimento viene effettuato da cisterne della marina militare alimentando con periodicità quindicinale i tre sopramenzionati punti di sbarco che in determinate condizioni meteo-marine presentano serie difficoltà; ormeggi alla lunga con stesura di lunghe tratte di manichette (fino a 400 metri) attuate dal personale della marina militare.

b) Isola Tavolara: fabbisogno annuale 9.600 tonnellate.

Capacità di stoccaggio 1.400 tonnellate (3 serbatoi). Nessuna risorsa locale. Nessuna prospettiva a breve per l'autosufficienza.

Rifornimento effettuato dalla marina militare con attracco alla banchina del porticciolo; l'approdo non è agibile con venti dal 1° al 4° quadrante.

6. - PROVINCIA DI AGRIGENTO.

a) Isola di Lampedusa.

L'isola può essere considerata autosufficiente in quanto dotata di 2 dissalatori; allo stato attuale però risulta funzionante un solo apparato con una capacità di produzione di 350 tonnellate/giorno.

Il fabbisogno annuo, da considerare sostitutivo in tutto o in parte, dei dissalatori, ammonta a 60.000 tonnellate.

Capacità di accumulo pari a 2.000 tonnellate su unico serbatoio.

Approdo sito a Punta Maccaferri, a levante dell'imboccatura del porto, con ormeggio di punta alla scogliera: l'approdo è aperto a tutti i venti, in particolare a quelli del 2° e 3° quadrante che rendono difficoltoso l'ormeggio.

Nessuna predisposizione *in loco* per la ricezione dell'acqua delle cisterne che impiegano le proprie attrezzature.

Rifornimenti effettuati dalla marina militare.

b) Isola di Linosa.

Dotata di dissalatore capace di produrre 30 ÷ 40 tonnellate/giorno.

Fabbisogno sostitutivo (vedasi Isola Lampedusa) pari a 15.000 tonnellate/anno.

Capacità di accumulo di 900 tonnellate su unico serbatoio.

Approdo alla Scala Vecchia, parte meridionale dell'Isola, di punta ad un piccolo molo lungo circa 10 metri, aperto ai venti del 2° e 3° quadrante.

Nessuna attrezzatura di ricezione.

Rifornimenti effettuati dalla marina militare.

7. - PROVINCIA DI TRAPANI.

a) Isola di Pantelleria.

Risulta installato, ma non funzionante, un dissalatore di notevoli dimensioni.

Fabbisogno annuo di 100.000 tonnellate.

Capacità di accumulo di 2.000 tonnellate su unico serbatoio.
Ormeggio di punta al prolungamento del Molo Nord; fondo insicuro.
Approdo aperto ai venti del 1° e 4° quadrante, predominanti.
Nessuna predisposizione (manichette di adduzione, ecc.) *in loco*.
Rifornimenti effettuati dalla marina militare.

b) Isola di Favignana.

Fabbisogno annuo 77.000 tonnellate.

Capacità di accumulo massima di 2.900 tonnellate su due serbatoi (il minore, 900 tonnellate, risulta disponibile saltuariamente).
Approdo in prossimità della scogliera di Cala Fumeri, fuori dal porticciolo, aperto ai venti del 1° e 4° quadrante.
Nessuna predisposizione (manichette, ecc.) *in loco*.
Rifornimenti effettuati dalla marina militare.

Risulterebbe esistente un progetto per la realizzazione di un acquedotto sottomarino che, partendo dai pressi dell'aeroporto di Trapani, dovrebbe assicurare le necessità idriche di Favignana e Levanzo: nessuna previsione è nota circa la sua messa in opera.

c) Isola di Marettimo.

Fabbisogno annuo di 11.000 tonnellate.

Capacità di accumulo di 800 tonnellate su unico serbatoio.
Nessuna predisposizione *in loco* per la scarica delle cisterne.
Approdo alla testata del molo (di punta); scogli e correnti rendono l'ormeggio molto difficoltoso.
Inoltre, dati i fondali, è necessario l'ormeggio alla lunga (circa 70 metri dalla banchina).
Aperto ai venti del 1° e 2° quadrante.
Non idoneo per unità tipo *Piave*.
Rifornimenti effettuati dalla marina militare.

d) Isola di Levanzo.

Fabbisogno annuo di 2.400 tonnellate.

Capacità di accumulo di 200 tonnellate su unico serbatoio.
Nessuna predisposizione *in loco* per la scarica.
Ormeggio di punta nei pressi di un piccolo pontile nella Cala Dogana, esposto ai venti del 2° e 3° quadrante; agibile solo da piccole unità.
Rifornimenti effettuati dalla marina militare.

8. — PROVINCIA DI PALERMO.

Isola di Ustica.

Fabbisogno annuo di 125.000 tonnellate.

Capacità di accumulo di 6.800 tonnellate su 2 serbatoi.

Nessuna predisposizione per la discarica delle cisterne.

Ormeggio di punta ad un molo sito nella Cala Santa Maria, esternamente al porticciolo, tra la diga e la scogliera, esposto ai venti del 2° e 3° quadrante.

Rifornimenti effettuati dalla marina militare.

9. — PROVINCIA DI MESSINA.

a) Comune di Lipari.

Fabbisogno globale annuo di 520.000 tonnellate.

1) Capacità di accumulo:

Isola di Lipari: 3.300 tonnellate su 4 serbatoi.

Isola di Vulcano: 480 tonnellate su unico serbatoio.

Isola di Panarea: 800 tonnellate su 2 serbatoi.

Isola di Stromboli: 700 tonnellate su 2 serbatoi.

Isola di Filicudi: 500 tonnellate su unico serbatoio.

Isola di Alicudi: assenza di serbatoi. L'acqua viene erogata direttamente nelle abitazioni dalle cisterne.

2) Punti di approdo:

Isola di Lipari: pontile su palafitte nella baia di Pignataro. Fondali di 5 metri in testata. Assenza di segnalamenti notturni. Assistenza all'ormeggio effettuata da privati.

Isola di Vulcano: pontile della baia di levante. Fondali 4,5 metri alla radice, 12 metri alla testata. Assenza di segnalamenti notturni. Necessario stendere oltre 250 metri di manichette.

Isola di Panarea: pontile a nord di Punta Peppe Maria. Fondali di 5-6 metri. Assenza di segnalamenti notturni. Esposto, in particolare, ai venti del 1° e 2° quadrante. L'addetto all'acquedotto locale vive a Stromboli.

Isola di Stromboli: approdo sito a Scalo Ficogrande, tra punta della Lena e punta Piscita, su un pontile di palafitte agibile

solo parzialmente. Ormeggio con cavi alla lunga assicurati a terra su appigli di fortuna (scogli e tralicci). Maneggevole solo da piccole unità con vento e mare calmi.

Isola di Filicudi: approdo al molo in cemento dello Scalo Porto. Fondali di metri 6 rapidamente decrescenti dalla testata alla radice. Esposto ai venti del 1° quadrante. Agibile solo da piccole unità. Approdo al molo in cemento dello Scalo Pecorini, sprovvisto di bitte. Fondali di circa 4 metri alla radice. Esposto a tutti i venti. Idoneo solo per piccole unità.

Isola di Alicudi: approdo ad un piccolo molo sito a sud-est dell'isola. Assenza di bitte. Gli alti fondali comportano problemi per l'ancoraggio. Ridosso dai venti pressoché inesistente. Operazioni possibili solo con piccole unità e con mare e vento calmi.

Rifornimenti effettuati dall'armatoria privata sino al 31 gennaio 1979. Quindi dalla marina militare.

b) Comune di S. Marina Salina.

Fabbisogno annuo di 33.000 tonnellate.

Capacità di accumulo complessivo di circa 4.000 tonnellate su 6 serbatoi.

Gli approdi sono vari: pontile traghetti di Santa Marina (dopo le ore 14) con fondali alla radice di 4,5 metri; in alternativa fonda nella medesima località con nave a 40-50 metri da terra (ormeggio poco sicuro per i bassi fondali vicini o per l'esposizione ai venti del 1° e 2° quadrante).

Inoltre approdo di Punta Lingua con ormeggio di punta alla testata di un moletto lungo 50 metri; fondale minimo 4 metri.

Esposto ai venti del 1° e 2° quadrante, agibile solo da piccole unità.

Rifornimenti effettuati fino al 31 gennaio 1979 dall'armatoria privata; successivamente dalla marina militare.

c) Comune di Leni.

Fabbisogno di 31.000 tonnellate.

Capacità di accumulo complessivo di 1.700 tonnellate su 5 serbatoi di cui 2 ubicati a Rinella (punto di approdo) e gli altri a Leni; l'acqua viene addotta da Rinella a Leni a mezzo di pompa di modesta portata.

Approdo nella predetta località Rinella (molo lungo 120 metri con fondali tra 4 e 10 metri). Nessun segnalamento notturno.

Aperto ai venti del 2° e 3° quadrante.

Rifornimenti a cura dell'armatoria privata fino al 31 gennaio 1979; successivamente a cura della marina militare.

d) Comune di Malfa.

Fabbisogno annuo di 31.000 tonnellate.

Capacità di accumulo di 500 tonnellate su due serbatoi.

Approdo costituito da un pontile lungo 60 metri sito a nord dell'Isola di Salina, al centro di una baia parzialmente ridossata, lato ponente, da diga frangiflutti.

Fondali tra 5 e 6 metri.

Presenza di una zona rocciosa a levante del posto di ormeggio.

Nessun segnalamento notturno.

Approdo esposto ai venti del 1° e 4° quadrante, agibile solo da unità minori.

Rifornimenti a cura dell'armatoria privata sino al 31 gennaio 1979, successivamente a cura della marina militare.

ALLEGATO 3.

ISOLE AUTOSUFFICIENTI
O NON NECESSITANTI DI ALIMENTAZIONE IDRICA

Provincia di La Spezia	Isola Palmaria
Provincia di Livorno	Isola Elba
	Isola Pianosa
	Isola Gorgona
Provincia di Foggia	Isola Capraia (disabitata)
Provincia di Napoli	Isola Ischia
	Isola Procida
	Isola Capri
Provincia di Latina	Isola Santo Stefano (disabitata)
Provincia di Sassari	Isola Santa Maria
	Isola Razzoli
	Isola Spargi
	Isola Molara
	Isola La Maddalena
	Isola Caprera
	Isola S. Stefano
Provincia di Cagliari	Isola San Pietro